



CONFINDUSTRIA

DL n. 105/2021

Le principali novità di interesse per le imprese

# Nota di Aggiornamento

29 luglio 2021



## **Sommario**

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Proroga dello stato di emergenza e di norme emergenziali</b>	<b>2</b>
<b>3. Utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. <i>green pass</i></b>	<b>3</b>
<b>4. Nuovi parametri per la determinazione degli scenari di rischio</b>	<b>4</b>
<b>5. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse</b>	<b>5</b>

## 1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **DL n. 105/2021**, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”.

**In vigore dal 23 luglio 2021**, il DL:

1. proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso al COVID-19 ed estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative legate al perdurare dello stesso;
2. subordina l'accesso ad alcuni servizi e/o attività al possesso di una certificazione verde COVID-19, c.d. *green pass*;
3. modifica i parametri per la collocazione delle Regioni nelle zone bianche, gialle, arancioni e rosse, accostando all'incidenza dei contagi la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19;
4. destina in via prioritaria alle attività che restano chiuse una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.

Di seguito, una sintesi delle misure del DL di maggiore interesse per le imprese.

## 2. Proroga dello stato di emergenza e di norme emergenziali

L'art. 1 del DL **proroga al 31 dicembre 2021** lo stato di emergenza connesso al COVID-19. Conseguentemente:

- l'art. 2, co. 1, estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare o reiterare misure di contenimento ai sensi del DL n. 19/2020 e del DL n. 33/2020;
- l'art. 6 **proroga al 31 dicembre 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza** e stabiliti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del DL stesso. Il riferimento è, tra gli altri, a: **i)** l'art. 106 del DL n. 18/2020 recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti; **ii)** l'art. 83 del DL 34/2020 sulla sorveglianza sanitaria.

Il prolungamento dello stato di emergenza comporta anche la **proroga di tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi** comunque denominati (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021), **che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 31 marzo 2022** (art. 103, co. 2 del DL n. 18/2020). Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 6 del DL n. 183/2020, la **prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida**, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, **potrà essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda**.

Si rammenta che, con riferimento alle disposizioni sul lavoro agile semplificato (c.d. **smart working**), già in sede di conversione in legge del DL n. 52/2021, è stata disposta **la proroga al 31 dicembre 2021 dell'art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020** (art. 11 del DL n. 52/2021).

Inoltre, l'art. 9 del DL allinea i termini di efficacia delle disposizioni in tema di **lavoratori fragili, estendendo al 31 ottobre 2021 anche l'operatività dell'art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020** che, come noto, disciplina la possibilità di tali lavoratori di svolgere la prestazione

lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Tale operatività era, infatti, prevista fino al 30 giugno scorso e non era allineata alla correlata misura di cui all'art. 26, co. 2 del medesimo DL n. 18 sull'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal servizio del lavoratore fragile laddove la sua prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del citato art. 26, co. 2-bis.

Infine, l'art. 12, co. 2, del DL prevede che, per i profili non disciplinati dallo stesso, **dal 1° agosto al 31 dicembre 2021**, continuano a trovare applicazione le disposizioni del **DPCM 2 marzo 2021** (v. [Nota di approfondimento 4 marzo 2021](#)).

Si ricorda che, fino al 30 luglio prossimo e salvo quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, gli spostamenti da e verso l'estero sono disciplinati dalle ordinanze del Ministro della salute 14 maggio 2021 e 18 giugno 2021. Per gli spostamenti successivi al 30 luglio, è ragionevole ritenere che sarà a breve adottata una nuova ordinanza, sulla quale Confindustria informerà il Sistema.

### 3. Utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. *green pass*

Il DL interviene sulla disciplina delle **certificazioni verdi COVID-19, c.d. *green pass*** (v. [Nota di approfondimento 23 aprile 2021](#)), subordinando l'accesso ad alcuni servizi e/o attività alla relativa esibizione e ampliando gli ambiti di utilizzo delle stesse.

Quanto ai servizi e alle attività per i quali è richiesta l'esibizione del *green pass*, l'art. 3 prevede che, **a partire dal 6 agosto 2021**, esso è necessario per l'accesso a:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi. Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico, ferma l'esibizione del *green pass*, l'art. 4, co. 1, lett. c) del DL amplia i limiti di capienza per gli eventi nelle "Zone bianche" (50% di quella massima autorizzata all'aperto e 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso);
- musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

L'esibizione del *green pass* non è richiesta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra verificano il possesso del *green pass* secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 (v. [Nota di approfondimento 1° luglio 2021](#)), vale a dire mediante la lettura del QR Code del certificato - in formato digitale o cartaceo - attraverso l'applicazione di verifica nazionale (VerificaC19).

Le misure sull'esibizione del *green pass* (compresi i relativi esoneri) **si applicano sia nelle "Zone bianche", che in quelle "gialle", "arancioni" e "rosse"** nella misura in cui i servizi e le attività di cui sopra siano consentiti.

Quanto agli **ambiti di utilizzo del *green pass***, l'art. 4 del DL, prevede che lo stesso possa essere richiesto agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 non solo per accedere al pronto soccorso, ma anche nei reparti delle strutture ospedaliere (nuovo art. 2-bis, co. 1 del DL n. 52/2021).

Infine, a fronte delle previsioni in tema di *green pass* e considerato che tra i presupposti del rilascio degli stessi vi è l'effettuazione di un tampone con risultato negativo al COVID-19, l'art. 5, co. 1, del DL prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, le farmacie e le strutture sanitarie **volto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti**. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi, l'art. 5, co. 2 del DL autorizza a favore del Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

#### 4. Nuovi parametri per la determinazione degli scenari di rischio

L'art. 2, co. 2 del DL **modifica i parametri per la collocazione delle Regioni nelle zone bianche, gialle, arancioni e rosse**. In particolare, al parametro dell'incidenza dei contagi viene affiancata la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Sulla base dei nuovi parametri, rientrano:

- in "Zona bianca", le Regioni nei cui territori alternativamente: *i*) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive; *ii*) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni: *a*) tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 uguale o inferiore al 15%; *b*) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10% di quelli comunicati alla Cabina di regia;
- in "Zona gialla", le Regioni nei cui territori alternativamente, salvo che ricorrano le condizioni per le Zone bianche: *i*) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; *ii*) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni: *a*) tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 uguale o inferiore al 30%; *b*) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per

pazienti affetti da COVID-19 uguale o inferiore al 20% di quelli comunicati alla Cabina di regia;

- “Zona arancione”, le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
- “Zona rossa”, le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: *i)* tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 40%; *ii)* tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 30% di quelli comunicati alla Cabina di regia.

## 5. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

L'art. 11 del DL destina una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'art. 2 del DL n. 73/2021, in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione.